

CASSAZIONE N°  
Avv's.



11264/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi S. gg. ri Magistrati: R.G.N. 13400/06

Dott. Mario ADAMO	- Presidente	Cron. 11264
Dott. Giuseppe SALME'	- Consigliere	Rep.
Dott. Onofrio FITTIPALDI	- Consigliere	C.C. 20/2/2009
Dott. Luigi SALVATO	- Consigliere	
Dott. Alberto GIUSTI	- Consigliere Rel.	

ha pronunciato la seguente

SINTENZA

sul ricorso proposto da

Oggetto:  
immigrazione

[REDAZIONE] rappresentato e difeso, in forza  
di procura speciale a margine del ricorso, dall' Avv. [REDAZIONE]  
Luigi Beatrice, elettrivamente domiciliato nello studio  
dell'Avv. Giovanni Beatrice in Roma, Via Nomentana, n. percorso 2  
91;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

UFFICIO COPIE PENALI

Riquesta numero studio

del 25/2/2009

IL CARTELLO UFFICIALE


- ricorrente -

contro

PREFETTURA di ROMA, in persona del Prefetto pro-tempore;

- intimata -

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma deposita-  
to il 28 febbraio 2006



180  
CR



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

letta le conclusioni scritte del Pubblico Ministro, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso perché la Corte, in camera di consiglio, respinga il ricorso.

Ritenuto che il cittadino del Gambia DRAMMEH MAMADOU SALIM proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 24 ottobre 2005;

che l'adito Giudice di pace di Roma, constatato che il decreto espulsivo era stato emesso a seguito del provvedimento di diniego dello status di rifugiato in data 3 dicembre 2004, rigettava l'opposizione;

che avverso la decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, notificato, a seguito di ordine di rinnovo, il 6 settembre 2007, cui non ha resistito la Prefettura intimata.

Considerato che il ricorso si compone di un unico motivo articolato in tre profili;

il primo profilo - con cui si sostiene che la penitenza giurisdizionale del ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato esterrebbe alla



adozione del provvedimento di espulsione - è manifestamente infondato;

che, in tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, al giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza al momento dell'espulsione, dai requisiti di legge che ne impongono l'emissione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverrà dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto;

che questa Corte (Soc. I, 25 ottobre 2007, n. 22367) ha già negato che, in pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico in favore dello straniero, derivi l'obbligo di sospensione del procedimento di espulsione per lo straniero;

che la seconda censura - con cui si deduce che nella specie non era consentita l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero poteva essere oggetto di persecuzione - è inammissibile perché nuova, non constando dal testo del decreto impugnato che il ricorrente abbia fatto valere come motivo di opposizione dinanzi al giudice



di pace la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del  
1998;

che l'ultimo profilo - con cui si deduce carenza di  
motivazione - è manifestamente infondato, perché il de-  
cretto impugnato reca una motivazione, ancorché sintetica;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione deve essere adottata sulle  
spese, non avendo l'intimata Amministrazione svolto at-  
tività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della  
I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,  
il 20 febbraio 2009.

Il Consigliere estensore

*Alberto Gatti*

Il Presidente

*Paolo Palma*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGLI 14 MAG 2009  
AL CANCELLERIA

*[Signature]*

IL CANCELLERIA  
Luisa Pecchioli

*[Signature]*